



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV FALLIMENTARE**

Il G.D. dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 17983/2019 V.G;

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 31.10.2019, ***** ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss. legge n. 3/2012 e l'adozione delle conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio e/o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio, a tale fine deducendo:

-di non versare in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b della legge n. 3/2012;

-di trovarsi in situazione di sovraindebitamento ;

-che l'ammontare della debitoria a proprio carico assomma a complessivi euro 530.919,70 di cui:

-euro 221.048,12 relativi a mutuo ipotecario in essere con 'Banca di Credito Cooperativo di Roma';

-euro 113.984,78 in favore di ***** per avallo cambiali;

-euro 69.866,09 in favore di 'BNL' per 'fideiussione';

-euro 10.953,53 in favore di 'Banca di credito Cooperativo di Roma' per mutuo chirografario;

-euro 3.806,40 per 'condanna a spese legali sentenza n. 10039/2019 R.G. n. 15868/2016';

-euro 34.048,50 per 'cartella Agenzia delle Entrate e Riscossione con adesione 'Rottamazione – Ter';

-euro 19.307,29 per 'cartelle non rientranti nell'ambito della definizione agevolata';

-euro 57.905,03 per 'carichi pendenti risultanti all'anagrafe tributaria';

-che la propria 'situazione patrimoniale' si sostanziava nella proprietà di 'immobile sito in Roma viale della Serenissima 117' stimato in euro 213.900,00 e di altro cespite immobiliare posto in Poppi, alla frazione Badia Pratalia, stimato in euro 40.304,00, per complessivi euro 254.847,29;

- di aver percepito i seguenti redditi al lordo delle imposte come risultanti dalle relative dichiarazioni:

-per l'anno 2016 euro 29.005,00;

-per l'anno 2017 euro 49.295,00;

-per l'anno 2018 euro 55.304,00;

- che il fabbisogno mensile per il sostentamento proprio e del nucleo familiare di appartenenza avrebbe potuto stimarsi in euro 1.500,83.



Alla domanda è stata allegata ‘Relazione particolareggiata ex art. 14 –ter comma 3 L. 3/2012’ a firma del dott. Sandro Pulcinelli.

2.

Deve rilevarsi che, come riportato nella relazione redatta dall’organismo di composizione della crisi, la ricorrente dall’anno 2016 risulta titolare di attività imprenditoriale esercitata in forma individuale ed iscritta dal 26.01.2016 presso il registro delle imprese; relativa visura camerale (all. 7a del ricorso) conferma tale inferenza.

Ciò posto deve, quindi, rilevarsi che, giusta previsione dell’art. 14 ter, comma 1, legge n. 3/2012, presupposto di ammissibilità della domanda con cui il soggetto che versa in condizione di sovraindebitamento chieda procedersi alla liquidazione dei beni è la non assoggettabilità ad ulteriore differente procedura concorsuale, deponendo in tal senso il richiamo recettizio all’art. 7, comma 2, lett. a) e b) del medesimo testo legislativo.

La riscontrata qualità di imprenditore individuale, in capo alla ricorrente, potrebbe, quindi, condurre a ritenere ravvisabile tale circostanza, ostativa al vaglio della proposta domanda.

Prestando, però, adesione alla assestata prassi esegetica, la ricorrenza di tale requisito deve essere vagliata in una ottica concreta e non già meramente ipotetica ed astratta.

In base a tali canoni è stato, quindi, sostenuto che anche l’imprenditore la cui attività imprenditoriale sia cessata da oltre un anno dalla presentazione del ricorso ovvero la cui compagine aziendale possieda i requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1 l. fall. o nei cui confronti sussista debitoria non eccedente l’ammontare di euro 30.000,00 ex art. 15 ultimo comma l. fall. possa fruire delle procedure di composizione di cui alla legge n. 3/2012.

Nel caso di specie la già richiamata relazione particolareggiata dell’OCC –pag. 12- traendo spunto dai dati riportati nella dichiarazioni dei redditi e da situazione contabile relative all’anno 2018 ha evidenziato un reddito lordo di euro 54.304,00 e utile lordo di euro 40.640,44; trattasi di importi che non si pongono in supero di quelli previsti dall’art. 1 l. fall. e la cui veridicità può inferenzialmente trarsi dalla attestazione resa dal professionista OCC; pertanto, deve escludersi la concreta assoggettabilità della ricorrente a fallimento e, quindi, l’eventuale causa di inammissibilità del proposto ricorso.

3.

Sulla scorta delle rassegnate argomentazioni motivate devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l’apertura della postulata procedura, atteso che:

-si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché la ricorrente è residente in Roma;

-non ricorra alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall’art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;



- risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;
- non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori.

4.

Nel compendio oggetto di liquidazione deve, poi, ritenersi, giusta previsione dell'art. 14 undecies legge n. 3/2012, che rientrino anche i proventi dell'attività imprenditoriale acquisiti dalla ricorrente per l'importo in supero rispetto a quello richiesto per le esigenze di mantenimento la cui quantificazione, come operata dalla ricorrente e convalidata dall'OCC, appare equa e ragionevole;

Va, infine, designato liquidatore il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, dott. Sandro Pulcinelli, atteso che: in punto di legittimità, al riguardo, nell'impianto normativo di riferimento non si riscontra situazione alcuna di incompatibilità e tale inferenza trova ragione di corroboro nelle previsioni del codice della crisi e dell'insolvenza, *ex d. l. n. 14/2019* che, all'art. 270, nel contesto della liquidazione controllata -denominazione che l'istituto assume in tale novellato sistema di disciplina- prevede che la relativa attività debba essere preferenzialmente curata proprio dall'OCC autore della relazione di cui al precedente art. 269; i compensi previsti per l'OCC e come risultanti dal relativo accordo scritto prodotto in allegato n. 2 della relativa relazione, tenuto anche conto del richiamo operato all'art. 16 del d.m. 202/2014 ed alla luce della previsione del successivo articolo 17, devono ritenersi riferibili non alla sola stesura della relazione *ex art. 14 ter* legge n. 3/1982 ma anche alla successiva attività liquidatoria e ciò, peraltro, giustifica anche l'omessa indicazione del nominativo di eventuale alternativo liquidatore, *ex artt. 13 comma 1 e 14 quinquies* comma 2 lett. a, legge n. 3/2012;

P.Q.M.

letto l'art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di***** , come da sua richiesta avanzata con ricorso depositato il 31.10.2019;

NOMINA

liquidatore il dott. comm. Sandro Pulcinelli;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e in particolare sull'immobile posto in Roma, in viale della Serenissima n. 17, pianto 1, interno 1, censito in catasto urbano al foglio 636, p.lla 262, sub 66, e sull'immobile posto in Poppi (AR) in via Case d'Arno n. 106, censito in catasto urbano al foglio 24, p.lla 281;



ORDINA

il rilascio, in favore del designato liquidatore, di detti cespiti immobiliari oltre dei proventi e di ogni altro bene rientrante nel patrimonio della ricorrente con salvezza del limite pecuniario relativo alle somme richieste per il mantenimento come di seguito determinato;

STABILISCE

che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati sul sito internet del tribunale di Roma oscurando il nominativo del debitore e il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore presso i competenti pubblici registri immobiliari e annotato nel competente registro delle imprese;

FISSA

tenuto conto di quanto indicato da parte ricorrente in euro 1.500,00 mensili l'importo che la ricorrente è abilitata a trattenere per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare;

manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Roma 25.11.2019

Il G.D.

dott. Claudio Tedeschi

